

Stage formativi e di orientamento nei settori della cultura e del turismo con schemi

Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

Nell'attività dell'Amministrazione Locale - nei settori della cultura e del turismo – si rende sempre più validante il contributo di soggetti esterni, di professionalità specializzate su aspetti tipologici o di metodo, che richiedono studio e analisi, anche in contesti formativi di eccellenza, dove la differenza può consistere nella partecipazione di laureandi o giovani impegnati, a vario titolo, in diverse realtà formative.

Gli *stage*, oltre ad essere un veicolo di promozione del lavoro (occupazione) e di orientamento sulle scelte future dei giovani, costituiscono o possono costituire un momento di scambio di esperienze provenienti dall'esterno che se sono utili per le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Amministrazione ricava, comunque, un utile strumento per affrontare aspetti che diversamente non potrebbe seguire, ovvero richiederebbero l'impegno di risorse economiche.

In termini diversi, l'adozione di un progetto formativo o la sua adesione, su proposta di un soggetto promotore, consente di migliorare iniziative interne con l'apporto di *input* valoriali che provengono dalle discipline *post* scolastiche (quelle dell'obbligo), con studenti in procinto di terminare i propri percorsi formativi, in grado di seguire obiettivi di qualità, in ragione di una "prossimità" con gli insegnamenti seguiti (corsi universitari o di specializzazione).

L'art. 18 della legge n. 196/1997, consente ai Comuni «*al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro*», promuovere o aderire ad «*iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico*», favorendo un ritorno di «*esperienze*» che possono coincidere con gli obiettivi di mandato.

In questo senso, seguendo un progetto formativo di interesse per l'aderente ma anche per l'Amministrazione che si trova un "lavoro" (seppure di ausilio, nel senso che lo studente dovrà essere seguito) su particolari aspetti della propria Comunità, dove lo studio (e la ricerca) si coniuga con l'interesse di sviluppare un progetto individuale (ossia, calato sul tirocinante ma anche su temi da ampliare a seconda delle esigenze prospettate dal proponente), potendo beneficiare del contributo partecipativo - del tutto gratuito - di un futuro professionista o esperto di settore: in piena adesione con la *ratio* della norma (agevolare i giovani ad una occupazione consapevole in un ambiente lavorativo pubblico).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- il comma 1, lettera a), dell'art. 18, *Tirocini formativi e di orientamento*, della legge 24 giugno 1997 n. 196, *Norme in materia di promozione dell'occupazione*, che prevede la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico, individuando nel tirocinio formativo uno tra gli strumenti idonei a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nonché a favorire le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo di lavoro, con evidenti riflessi all'interno dell'Amministrazione su tematiche di interesse negli ambiti della cultura e del turismo;
- l'art. 1, *Finalità*, del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*, indica il numero massimo dei tirocinanti per i datori di lavoro «*con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente*», rilevando che non costituiscono rapporti di lavoro;
- il citato D.M. n. 142/1998, all'art. 4. *Tutorato e modalità esecutive*, prevede che «*i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che*

ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento», mentre l'art. 7 ne determina la durata, obbligando (art. 3) i soggetti promotori ad «assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro... nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento»;

CONSIDERATO CHE:

- i tirocini curriculari, rivolti ai giovani costituiscono un percorso di istruzione o formazione e sono finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro, sono disciplinati dai Regolamenti di istituto o di ateneo e promossi da scuole, università o enti di formazione accreditati;
- i tirocini curriculari sono svolti durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo e sono utili al processo di apprendimento e di formazione e non sono direttamente finalizzati all'inserimento lavorativo;
- tra gli obiettivi di questa Amministrazione l'attivazione dei tirocini teorico pratici con soggetti promotori, quali scuole e università, al fine di attivare uno scambio di competenze e conoscenze tra i laureandi e le varie professionalità presenti negli uffici del Comune di ..., nei settori della cultura e del turismo rappresentano una opportunità di aggiornamento e interazione con l'esterno, della macchina amministrativa e un'integrazione tra mondo giovanile (pre - lavorativo) e Istituzioni pubbliche, anche al fine di scongiurare la c.d. *human capital flight*;

VISTO lo schema di convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari tra il Comune e il soggetto promotore ..., nel quale sono riportate le condizioni e le modalità operative, allegato A);

RITENUTO meritevole di approvazione l'iniziativa con l'impiego di ... (*indicare numero tirocinanti*) presso i settori ..., assolvendo una piena integrazione tra Istituzioni, giovani, mondo del lavoro, nell'intento di offrire da una parte, un percorso formativo di natura pratica, dall'altra, l'avvicinamento tra le diverse opportunità di una futura professione all'interno della Pubblica Amministrazione, nei settori della cultura e del turismo, in relazione al percorso/progetto formativo;

ACQUISITI i pareri, di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000, inseriti nel presente atto, dando atto che il provvedimento non richiede impegno di spesa;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione di "*Tirocinio, di formazione e orientamento curriculare*" come da proposta di ... (*indicare promotore*), allegato A);
2. di autorizzare il Responsabile di ... alla sottoscrizione della Convenzione, con decorrenza dal ... (*oppure, con decorrenza dalla sottoscrizione*), avendo cura di verificare o acquisire agli atti le coperture assicurative prima dell'effettivo inizio del tirocinio.

Con separata unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

ALLEGATA CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

In data ..., presso ... si sono costituiti (*oppure, con scambio di corrispondenza*):

DA UNA PARTE: IL SOGGETTO OSPITANTE Comune di ..., con sede a ..., in via ... n. ..., cap. ..., Codice Fiscale n. ..., rappresentato da ..., autorizzato con deliberazione n. ... del ..., esecutiva, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" o "Comune".

DA UNA PARTE: IL SOGGETTO PROMOTORE ..., con sede a ..., in via ... n. ..., cap. ... comune di ..., Codice Fiscale n. ..., d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato da ..., autorizzato con atto n. ... del ..., efficace.

Le Parti come costituite premettono che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

1. Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero ... di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142, su proposta di ... (*indicare promotore*).

2. Lo studente che partecipa al tirocinio curriculare è definito tirocinante.

ART. 2 NATURA DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di Responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile del Comune individuato ... (*indicare*).

3. Per ciascun tirocinante inserito nel Comune ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore e del responsabile del Comune;
- c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Comune;
- d. le strutture comunali presso cui si svolge il tirocinio (*oppure, l'attività formativa verrà svolta presso ...*);
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile, che dovranno essere verificate prima dell'inizio del percorso formativo.

ART. 3 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*), rilevando che qualora vi fosse l'esigenza di trattamento verrà designato con apposito atto formale e nominativo;
- rispettare il Codice di Comportamento del soggetto ospitante, approvato con deliberazione n. ... del ..., esecutiva, nonché le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Le attività svolte nel corso dei tirocini hanno valore di credito formativo e sono riportate nel *curriculum* dello studente.

ART. 4 OBBLIGHI DEL PROMOTORE E DEL COMUNE

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Responsabile designato dal Comune si impegna a compilare il questionario di Valutazione fornito da ...

4. Non vi è obbligo per il Comune o il Soggetto promotore al riconoscimento di somme a favore dei tirocinanti, pur mantenendo la possibilità di riconoscere facilitazioni, quali ... (*contributi economici, buoni pasto gratuiti, servizio mensa, rimborso spese*).

5. Qualora si proceda ad erogazioni di somme o indennità o rimborsi, le modalità operative verranno dettagliate nel progetto formativo.

ART. 5 SICUREZZA DEL TIROCINANTE

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, *Definizioni*, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "*lavoratori*"¹.

2. Le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare²:

¹ Il c.d. obbligo di sicurezza che incombe sul datore di lavoro comporta necessariamente che il prestatore di lavoro deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall'attività lavorativa e dell'ambiente in cui opera, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa la quale implica necessariamente l'esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2021, n. 25512.

² Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (*ex art. 2087 cod. civ.*) e che deve essere interpretato in conformità con l'art. 32

- il Soggetto promotore è garante della “*formazione generale*” sulla sicurezza, di cui all’art. 37, *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*, del d.lgs. n. 81/2008, così come definita dall’Accordo ... (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), attraverso l’erogazione della formazione di ... ore, con produzione dell’attestazione finale³;
- il Comune è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall’art. 36, *Informazione ai lavoratori*, del d.lgs. 81/2008, ed è responsabile della “*formazione specifica*” sulla sicurezza, di cui al cit. art. 37, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata⁴;
- il Comune, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto, rilevando che l’eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (ex art. 73, *Informazione, formazione e addestramento*, del d.lgs. n. 81/2008)⁵;
- (eventuale, il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell’idonea manutenzione, ai sensi dell’art. 71, *Obblighi del datore di lavoro*, del d.lgs. n. 81/2008)⁶.

Cost. (sulla tutela del diritto alla salute) e con l’art. 41 Cost. (secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana), Cass., sez. lav. 26 giugno 2019, n. 17129.

³ In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la violazione degli obblighi inerenti la formazione e l’informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l’incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l’obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto, Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2019, n. 26271.

⁴ Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2020, n. 8163.

⁵ In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente, Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 2020, n. 27242.

⁶ L’obbligo di ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti, non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di legge, il rilascio, da parte di un

3. Il Soggetto promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti e nello specifico si fa carico di accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (ex art. 41, *Sorveglianza sanitaria*, del d.lgs. n. 81/2008).

4. Il Comune, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

3. I tirocinanti sono autorizzati dal Comune al Trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nella presente convenzione e nei singoli progetti formativi.

4. Il Comune fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

ART. 7 DURATA E NORME DI CHIUSURA

1. La presente convenzione ha durata di ... anni a decorrere dalla data di stipulazione, disponendo che la Parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC entro ... dalla scadenza ai seguenti indirizzi ... (*riportare*).

2. In caso di controversie, si rinvia alla giurisdizione esclusiva del Tribunale con sede ...

3. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, a spese della parte che richiederà la registrazione, ed è soggetto all'imposta di bollo (*oppure, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del DPR n. 642/1972. L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico di ..., che provvederà con la seguente modalità: assolvimento virtuale in base all'autorizzazione n. ... dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972; assolvimento mediante contrassegno telematico n. ... La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017, che dispone l'esenzione per «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore». La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B) del DPR n. 642/1972 (Atti esenti dall'imposta di bollo), che dispone l'esenzione per «atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI». La presente*

organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2022, n. 45135.

convenzione è esente dall'imposta di registro in virtù dell'applicabilità delle speciali disposizioni in materia di imposta di registro agli atti che vedano come parte contraente un Ente del Terzo Settore (fra cui ODV e APS) per effetto dell'agevolazione stabilita dall'art. 82, comma 3 del d.lgs. 117/2017)⁷.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il soggetto Promotore ...

Per il soggetto Ospitante (Comune di ...) il Responsabile ...

⁷ L'art 10 *bis* del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge n. 69/2021, prevedeva l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25, della Tabella di cui all'allegato B) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio. Provvedimento del 20 dicembre 2007, Prot. 95389, *Esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo degli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane sempreché tra loro scambiati ai sensi dell'art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 642/1972*. È noto che le esenzioni previste dall'art. 16 allegato B), del DPR 642/1972 per gli Enti pubblici, riguardano esclusivamente i soggetti espressamente elencati o in virtù di disposizioni speciali per cui non sia dovuta l'imposta di bollo, dovrà essere riportato il riferimento normativo che ne dispone l'esenzione.